

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 224/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 28 febbraio 2014,
ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Franco Granato– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 8, COMMA 9 C.G.S. E 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTA N. 3059/308PF 13-14/AM/MA DEL 17.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 47/CDN del 27.1.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. VIS PESARO 1898 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CON IL SETTORE PUBBLICO LOCALE PRIVO DI SPETTATORI, SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 N.2 BIS C.G.S., INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/VIS PESARO DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Vis Pesaro 1898 a.r.l. di Pesaro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dr. Franco Granato– Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. ANZIOLAVINIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. ANZIOLAVINIO/S.S.D. CALCIO SAN CESAREO DEL 19.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Anziolavinio di Anzio (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 37, COMMA 7 C.G.S. CALCIO LECCO 1912 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI 1 GARA A PORTE CHIUSE E AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L./CALCIO LECCO 1912 S.P.A. DEL 23.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 26.2.2014)

La C.G.F., sentito il Commissario di campo, accoglie il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S., come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S. GIORGIONE CALCIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DONE ROCCO;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00,**

INFLITTE SEGUITO GARA GIORGINE/DRO DEL 9.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 86 del 12.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Giorgione Calcio 2000 di Castelfranco Veneto (Treviso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 28 febbraio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete